

NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO

Dal 1° luglio 2022 l'obbligo di fatturazione elettronica viene esteso ai forfetari e alle operazioni con l'estero, con contestuale abolizione dell'esterometro.

Dal 1° luglio 2022 (1° gennaio 2024 in caso di ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro) l'obbligo della fattura elettronica è esteso ai seguenti soggetti, finora esonerati:

- i soggetti in «regime di vantaggio» previsto per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- i soggetti forfetari, ovvero imprenditori e lavoratori autonomi persone fisiche con ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
- le associazioni che hanno esercitato l'opzione per il regime speciale di determinazione del reddito e dell'iva e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

Per il primo trimestre di applicazione dell'obbligo (terzo trimestre 2022) non sono applicate sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Dal 1° luglio 2022 anche le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti dovranno essere documentate tramite fattura elettronica da trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI) con contestuale soppressione dell'adempimento comunicativo riguardante le operazioni transfrontaliere, c.d. esterometro, il cui ultimo invio (relativo alle operazioni del secondo trimestre 2022) scade il 31 luglio 2022.

Pertanto, per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia (ai quali andrà comunque inviata copia analogica della fattura), si dovrà utilizzare il tipo documento "TD01", valorizzando il campo "codice destinatario" con "XXXXXXX", con trasmissione allo SDI entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (es. giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita).

Le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, potranno ancora essere oggetto di integrazione o di emissione di autofattura in formato analogico purché sia comunque generato un documento elettronico in formato XML da trasmettere al SdI di tipo "TD17" (integrazione o autofattura per acquisto servizi dall'estero), "TD18" (integrazione per acquisto di beni intracomunitari) e "TD19" (integrazione o autofattura per acquisto di beni presenti nel territorio italiano da venditore estero) entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione (in caso di operazioni Intra Ue) o di effettuazione dell'operazione (in caso di operazioni extra Ue).

Resta facoltativa la trasmissione tramite SDI delle operazioni di importazione ed esportazione documentate da bolletta doganale e delle vendite a distanza (e-commerce) a privati esteri non documentate da fattura.

8 giugno 2022